

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **Vita Ludovica** (c.f. VTILVC95E69G273C), nata a Palermo (PA) il 29/05/1995 e residente ad Agrigento (AG), via Santo Carlino, n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della dott.ssa **Violini Hillary Anastasia** (c.f. VLNHLR93P58D960V), posizione n. 5628 in graduatoria, all'indirizzo PEC hillary.violini@pec.libero.it;
- della dott.ssa **Ressa Gaia** (c.f. RSSGAI93E61L049Z), all'indirizzo PEC gaia.ressa@ta.omceo.it;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui la ricorrente non risulta assegnata alla Scuola di Specializzazione spettante e vengono sensibilmente contratte le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;
- dell'Avviso, reso noto dal MUR in data 8 febbraio 2021, mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante "Comunicazioni MUR - date di riferimento della prossime fasi della sessione straordinaria", nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;

- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante *“Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria”*, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni;
- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito *universitaly.com*, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante *“Comunicazioni MIUR – Apertura Sessione Straordinaria”*;
- del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede,
- all'art. 6, comma 1, *“La prova d'esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte”*;
- all'art. 10, comma 2, che *«dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione»*, nonché, al comma 7, che *«Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti»*;
- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il *“Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”*, con particolare riferimento
- all'art. 3, comma 1, ove è previsto che *«La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso. La prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici»*;
- all'art. 5, comma 6, a mente del quale *“Terminate le operazioni relative all'assegnazione e*

all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici";

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;
- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame nella parte in cui sono previste le risposte esatte dei quesiti nn. **32 e 70**;
- del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220, con cui è stata aggiornata la graduatoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, nella parte in cui si attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio inferiore a quello realmente spettante;
- ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;
- ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;
- ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;
- ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;
- della graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di

area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;

- in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte a consentire in favore dell'odierna parte ricorrente la rettifica del punteggio in graduatoria per essere ammessa al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola prescelta, nonché la partecipazione all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero;

NONCHÉ' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente alla rettifica del punteggio in graduatoria per essere ammessa al Corso di Specializzazioni Mediche a.a. 2019/2020 presso la Scuola prescelta, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua* nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di *chance* e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Si premette in

FATTO

1. – In data 24 luglio 2020, con Decreto direttoriale n. 1177, il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, ha indetto il Concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione medica per l'anno accademico 2019/2020 (**doc. 3**).

Più precisamente, il M.U.R. ha disposto un concorso unico nazionale, da svolgersi in modo decentrato presso le sedi di ogni Università, senza però che i singoli candidati potessero, al momento della presentazione della domanda, indicare preventivamente un ordine di preferenza

delle sedi e delle tipologie di Scuole di Specializzazione prescelte.

2. – Con successivo D.M. del 15 settembre 2020, n. 650, è stato fissato il contingente dei contratti di formazione specialistica divisi per Ateneo e per scuola di specializzazione; in totale sono state messe a concorso 14.455 borse con riferimento all'a.a. 2019/2020, di cui solo 13.400 accessibili a tutti perché finanziate a livello statale, 888 finanziate dalle Regioni e 167 da altri enti pubblici e privati.

3. – In data 22 settembre 2020, com'è noto, l'odierna parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, oggetto di ripetuti aggiornamenti, l'odierna parte ricorrente ha appreso di aver ottenuto un punteggio di **91,5** (86,5 punteggio test + 5 punteggio dei titoli) e di essere oggi collocata in posizione n°6513.

Contemporaneamente, però, ha potuto verificare la presenza, nel questionario somministrato in occasione della prova, di diverse domande fuorvianti e inesatte (precisamente i quesiti nn. **32 e 70** della versione ministeriale corrispondenti ai quesiti nn. **105 e 30** del compito di parte ricorrente).

4. – Al termine della procedura di assegnazione ordinaria dei posti messi a bando e a seguito degli aggiornamenti della graduatoria di merito del concorso che ci occupa (l'ultimo dei quali, allo stato dei fatti, è intervenuto con il decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220), parte ricorrente è stata assegnata, sulla base del punteggio ottenuto, presso la Scuola di Specializzazione in **Radiodiagnostica** presso l'Università degli Studi di Palermo, ma non presso la Scuola prescelta (**Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed estetica** presso l'Università di Palermo – contratto regionale).

5. – I candidati assegnati, secondo quanto previsto dal M.U.R. nel bando di concorso, avrebbero dovuto immatricolarsi alla Scuola di assegnazione ***“da martedì 13 ottobre 2020, e comunque entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00 a pena di decadenza.”*** (art. 9, co.4, cit.).

Per quanto di interesse, il Ministero ha indicato, nella *lex specialis*, che ***“La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata mercoledì 30 dicembre 2020.”*** (art. 1 – **doc. 3**, cit.).

Alla data del 30 dicembre, pertanto, tutti i soggetti immatricolatisi presso la Scuola di assegnazione avrebbero dovuto prendere servizio ed iniziare le attività didattiche.

6. – Una volta **terminata la fase ordinaria di immatricolazione**, i candidati utilmente assegnati avrebbero potuto partecipare, **da ottobre a dicembre, alla c.d. “Sessione straordinaria di recupero”**, finalizzata alla riassegnazione dei posti resisi man mano disponibili a seguito delle rinunce, nel rispetto della posizione dagli stessi ricoperta nella graduatoria di merito.

Parte ricorrente, dunque, immaginava fiduciosamente di avere di fronte a sé un orizzonte

temporale pari a ben tre mesi per prendere parte alla menzionata Sessione e ambire alla sede prescelta attraverso gli scorrimenti, come da cronoprogramma originariamente individuato dal MUR nel bando di concorso (ossia dal 20 ottobre al 30 dicembre 2020, termine per l'assunzione in servizio e l'avvio delle attività didattiche).

Così, tuttavia, non è stato.

7. – Difatti, **il contenzioso che ha notoriamente interessato la procedura concorsuale che ci occupa**, innescato dal *modus operandi* dell'Amministrazione per via dell'introduzione nella *lex specialis* di clausole escludenti e ingiustamente penalizzanti per taluni partecipanti, ha determinato **il differimento delle fasi di scelta della sede e di assegnazione dei candidati alle Scuole, previste nel bando di concorso**, con la conseguenza che **anche la sessione straordinaria di recupero**, che avrebbe dovuto iniziare, da bando, al termine delle immatricolazioni ordinarie (e che avrebbe consentito all'odierna parte ricorrente di essere ammessa presso la sede di prima scelta!), **è stata drasticamente posticipata.**

A fronte di tale differimento, come si dirà, parte ricorrente ha dovuto prendere servizio presso la sede assegnatale senza poter beneficiare di tutti gli scorrimenti straordinari che le sarebbero valsi l'ammissione alla Scuola di interesse.

8. – In particolare, il MUR, con decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre u.s. (**doc. 1**), ha, senza alcun criterio logico, previsto che *“la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021”*, fissando contestualmente al 26 gennaio u.s. la data di avvio delle attività didattiche.

Da quel momento, come si dirà, si è concretizzata la lesione della posizione giuridica di parte ricorrente, costretta ad immatricolarsi presso una Scuola diversa da quella ambita e spettante.

Difatti, in data **11 gennaio 2021**, il MUR ha reso noto l'Avviso recante **“Apertura Sessione Straordinaria”** sul portale University, consentendo ai candidati di scegliere le Scuole disponibili dal 12 al 15 gennaio 2021 (**doc. 2**).

In data **19 gennaio 2021**, con un secondo avviso, il M.U.R. ha comunicato ai candidati l'avvio della seconda fase della sessione straordinaria, dal 19 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021 (cfr. **doc. 2, cit.**).

Infine, con l'**Avviso dell'8 febbraio u.s.**, pubblicato sull'area personale dei candidati, sono state comunicate le successive fasi della Sessione straordinaria (**in particolare, la terza, la quarta e la quinta**), che avranno inizio *“a partire da mercoledì 10 febbraio 2021”*, secondo un cronoprogramma che consentirà ai candidati di beneficiare degli scorrimenti straordinari fino al **prossimo 1 marzo** (Termine ultimo per le Iscrizioni dei candidati della V fase della Sessione).

La partecipazione alle menzionate fasi di riassegnazione, tuttavia, è stata letteralmente preclusa a parte ricorrente.

Il bando di concorso ha, infatti, previsto che dalla data di assunzione in servizio i titolari di borsa non potranno più concorrere alle riassegnazioni rese disponibili con gli scorrimenti straordinari, precisando che *"dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione"* (art. 10, comma 2).

Parte ricorrente, dovendo prendere servizio il 26 gennaio u.s. nella sede assegnatale per non correre il rischio di non vedersi attribuita alcuna borsa, ha potuto fruire di sole due settimane (12-15 gennaio; 19-22 gennaio) di riassegnazioni straordinarie di recupero, anziché beneficiarne per tre mesi, come previsto inizialmente dal bando di concorso, ove la procedura in questione non avesse subito rallentamenti.

La stessa si è trovata, così, costretta a rinunciare all'ulteriore fase di riassegnazione e alla possibilità di ambire alla Scuola prescelta.

Ne è derivata una grave **disparità di trattamento: nei fatti, parte ricorrente si vedrà "scavalcata" – ai fini dell'accesso alla Scuola prescelta - da colleghi con punteggi decisamente inferiori**, solo per essere stata costretta a prendere servizio in una sede diversa dalla sua prima scelta, in evidente frizione con qualsivoglia principio meritocratico.

E infatti, i posti ancora da coprire sono tantissimi. Come evincibile dalla pagina *University*, l'Amministrazione ha reso noto che verranno riassegnati nel prossimo scorrimento con precisione 460 posti (doc. 4). Tra questi, figurano ancora posti disponibili in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, come da Tabella allegata estratta dal portale *University* – doc. 5).

9. – L'erroneità del sistema così congegnato è, poi, resa palese dall'evidente circostanza per cui, ad oggi, continuano a **permanere posti rimasti vacanti, specie a seguito delle rinunce sopravvenute alle immatricolazioni.**

Parte ricorrente ha potuto verificare che non si è ancora proceduto all'integrale ripartizione dei posti disponibili, in quanto molti candidati, pur risultando assegnatari dei posti messi a bando, non hanno provveduto alla successiva immatricolazione nella Scuola di specializzazione prescelta. Senza considerare che a questi devono aggiungersi, inoltre, i posti che nelle more sono andati "bruciati" in quanto solo fittiziamente assegnati a chi, pur essendosi immatricolato in una determinata Scuola, che evidentemente non era quella ambita, dopo appena qualche mese ha

rinunziato all'incarico e, quindi, all'erogazione della borsa per il restante periodo di specializzazione. Tali posti in effetti non sono mai stati oggetto di redistribuzione.

In moltissime scuole, dunque, tra cui anche **Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica**, residuano posti vacanti.

Come pure si illustrerà nella successiva parte in diritto, a causa delle illegittime modalità di attribuzione delle borse previste dal Ministero per il concorso in esame, l'odierna parte ricorrente, ancora una volta e sino ad oggi, non è risultata assegnataria dei posti cui ambiva nonostante questi ultimi siano rimasti vacanti (e saranno persi definitivamente).

Ciò posto, i provvedimenti impugnati sono censurabili per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI nn. 32 e 70 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34, E 97 COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 130/2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO D.D. N. 1177/2020 ART. 6, CO.2 - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio e alla formazione, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dettato costituzionale.

In effetti in qualunque tipo di concorso, per antonomasia finalizzato alla selezione dei migliori candidati atti a ricoprire il posto bandito, deve essere prima di tutto assicurata la presenza di un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Non si può di certo ammettere che le risposte alle domande somministrate siano tutte possibili e quella corretta sia solo la più plausibile.

Si finirebbe in tal modo per avallare una selezione basata sulla casualità o "fortuna" di aver individuato la risposta corretta in quanto definita dall'Amministrazione più probabile delle altre, finendo per svilire il principio del merito che invece dovrebbe essere considerato principio cardine di ogni concorso pubblico.

La predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale), delle relative risposte multiple e l'individuazione dell'unica risposta esatta a ciascuno dei 140 quesiti di esame, nell'odierno concorso è stata effettuata dal Ministero con il supporto tecnico-operativo del Cineca che, a tal fine, si è avvalso di soggetti di comprovata competenza in materia (cfr. articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii).

Il bando per l'accesso alle scuole di specializzazione medica dispone all'art. 6, comma 1, che *“La prova d'esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte”*.

Quindi in aperto contrasto con quanto sin qui affermato e con ogni principio fondante una selezione meritocratica dei candidati, nel concorso per cui è causa l'Amministrazione ha inserito tra le risposte alle domande somministrate lo scorso 22 settembre cinque risposte tutte possibili!

È chiaro che tale disposizione si palesa del tutto illegittima.

Il fatto che su cinque risposte una sola debba essere quella esatta e quattro quelle errate dovrebbe essere la regola che governa ogni test di ammissione perché ciò rappresenta garanzia di egual trattamento per ciascun candidato.

E in effetti in tutti gli altri concorsi della stessa tipologia del presente, il bando prevede espressamente che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”* (vd. bando di ammissione al test di medicina e chirurgia).

Anche il bando per l'ammissione al diverso corso di Medicina generale dispone espressamente che *“ad ogni domanda deve corrispondere un'unica risposta esatta”* (bando MMG e D.M. 7 marzo 2006).

La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze sulla prova di tutti i candidati essendo spesso impossibile rendicontare, ex post, quanto ha inciso l'esistenza di tali quesiti errati e/o fuorvianti su una prova in cui spesso l'ammissione o l'esclusione si gioca in pochissimi decimi di punto. Il Ministero che ha predisposto le domande dovrebbe avere il **dovere** di somministrare una prova priva di errori e invece continua a dimostrare, di anno in anno, di non riuscire a garantire una prova scevra di errori.

A riprova del fatto che all'interno del quiz somministrato quest'anno ci fossero diverse domande errate e/o fuorvianti basti evidenziare che lo stesso Ministero, prima della pubblicazione della

graduatoria con comunicazione del **7 ottobre 2020**, ha reso noto a tutti i candidati sul portale University.it che due quesiti del test erano da considerarsi errati.

Così ha comunicato che con riguardo alla **Domanda n. 128:**

“La Commissione nazionale ha riconosciuto fondate le segnalazioni pervenute sulla Domanda #128 del Testo Master (Prova Concorso SSM 2019/2020), rilevando che la risposta da essa indicata come corretta fosse in realtà la risposta "E: Nessuna delle altre risposte è corretta".

Pertanto per questa domanda viene attribuito:

punteggio pari a **1 a tutti i candidati che hanno indicato la risposta corrispondente alla lettera E)** del Testo Master;

punteggio pari a **-0.25 a tutti i candidati che hanno indicato risposte corrispondenti alle lettere A), B), C), D)** del Testo Master;

punteggio pari a **0 a tutti i candidati che non hanno indicato alcuna risposta”**

Mentre con riferimento **alla Domanda 87:**

*“La Commissione nazionale ha riconosciuto fondate le segnalazioni pervenute sulla Domanda #87 del Testo Master (Prova Concorso SSM 2019/2020), rilevando che la proposizione tramite strumento informatico della illustrazione corredata alla domanda non rendeva agevole osservare in modo inequivoco la presenza o meno di eventuali lesioni. Pertanto per questa domanda viene attribuito punteggio pari a **1 a tutti i candidati”**.*

In ragione di queste modifiche sono stati rettificati tutti i punteggi dei candidati collocati in graduatoria.

Tuttavia, oltre alle domande sopra individuate, ve ne erano delle altre altrettanto errate e/o fuorvianti che avrebbero dovuto essere oggetto di rettifica in autotutela.

Per il timore forse di dare adito ad ulteriori contestazioni sulla questione, tuttavia, l'Amministrazione non ha provveduto a procedere in tal senso.

Tuttavia, com'è noto, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi - secondo la prevalente giurisprudenza - è necessario che vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”* dei quesiti somministrati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei più bravi, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Nella redazione delle domande, pertanto, le Commissioni si devono attenere a delle tecniche e degli standard riconosciuti a livello internazionale.

In particolare, con riferimento alle domande oggetto del presente test, i quesiti a scelta multipla permettono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità, infatti, la loro soluzione richiede di scegliere tra differenti risposte che rimandano a diversi percorsi di soluzione.

Tuttavia tra tutte le alternative una sola può essere quella corretta.

Invece, se come in questo caso il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, dovendosi censurare la *lex specialis* nella parte in cui prevede tale possibilità.

È utile rammentare che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

È infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, **in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.**

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta a parte ricorrente le domande nn. **32 e 70** della versione ministeriale corrispondenti ai quesiti nn. 105 e 30 del compito di parte ricorrente risultano invariabilmente errate e/o fuorvianti.

Quanto alla domanda n. 32 (**codice domanda: ssm20203813404**) del questionario fornito dal Ministero, corrispondente al n. 105 del questionario di parte ricorrente, il testo è il seguente:

“Un ragazzo di 24 anni esegue accertamenti in seguito alla comparsa di dolore addominale recidivante, diarrea e calo ponderale. Viene posta diagnosi di morbo di Crohn. Quale dei seguenti farmaci NON è indicato nel trattamento di questa malattia?”

A: Micofenolato

B: Sulfasalazina

C: Azatioprina

D: Metotrexate

E: Infliximab"

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A) Micofenolato.

Tuttavia tale risposta non è corretta, poiché quest'ultimo può essere somministrato in pazienti affetti da morbo di Crohn. In letteratura si trovano diversi articoli dove si evince il suo uso (micofenolato) nelle malattie infiammatorie croniche tra cui il M. di Crohn.

Nel lavoro di Macaluso F. et al. gli Autori concludono l'articolo definendo che *"MMF (micofenolato ndr.) may represent a promising treatment also at the most advanced lines of therapy, and not only as an alternative to thiopurines—as hitherto emphasized by the available literature on this topic."* Ovvero tradotto *"il micofenolato può rappresentare un trattamento promettente anche nelle linee di terapia più avanzate, e non solo come alternativa alle tiopurine, come finora sottolineato dalla letteratura su questo argomento"*

(https://www.researchgate.net/publication/309196703_Mycophenolate_mofetil_is_a_valid_option_in_patients_with_inflammatory_bowel_disease_resistant_to_TNF-inhibitors_and_conventional_immunosuppressants).

Anche l'articolo di Semeraro et al. cita testualmente che *"La terapia convenzionale (nel m. di Crohn, ndr.) si avvale di antibiotici (metronidazolo, ciprofloxacina) e immunosoppressori (6-MP/ AZA, ciclosporina-A, tacrolimus, metotrexato, micofenolato mofetil). Recentemente farmaci modulatori della risposta biologica, come gli anticorpi monoclonali anti-TNF- α (infliximab, CDP571) ed altri di cui esistono studi in corso, stanno dimostrando di essere efficaci"* (cfr. Semeraro S., Guida L., La terapia medica delle fistole nel Morbo di Crohn. Trends in Medicine. Aprile 2004 Volume 4 Numero 2. Pagina 89-99. - <https://oatext.com/pdf/TiM-4-184.pdf>).

Pertanto la domanda *"Un ragazzo di 24 anni esegue accertamenti in seguito alla comparsa di dolore addominale recidivante, diarrea e calo ponderale. Viene posta diagnosi di morbo di Crohn. Quale dei seguenti farmaci NON è indicato nel trattamento di questa malattia? "non ha alcuna risposta corretta tra quelle elencate.*

Conseguentemente, parte ricorrente è stata tratta in inganno essendo la domanda totalmente errata.

Quanto alla domanda n. 70: (codice domanda: ssm20203815304) del questionario fornito dal Ministero, corrispondente alla n. 30 del questionario di parte ricorrente, è così formulata:

“Una donna di 74 anni deve essere sottoposta a gastrectomia totale per un carcinoma del corpo gastrico. Quale delle seguenti arterie è più frequentemente oggetto di varianti anatomiche e deve essere ispezionata con attenzione prima della legatura/sezione?”

A: Gastrica sinistra

B: Gastrica destra

C: Gastroepiploica

D: Splenica

E: Gastroduodenale

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A) **Gastrica sinistra**.

Tuttavia tale risposta non è la più corretta in quanto la domanda chiede al candidato quale tra le opzioni proposte sia l'arteria più frequentemente oggetto di varianti anatomiche e tale arteria è, in vero, la gastrica destra e non la gastrica sinistra.

Infatti, come attestato dal parere in atti e riportato dall'autorevole trattato di anatomia umana di L. Testut e A. Latarjet, *“l'arteria gastrica sinistra nasce direttamente dalla faccia anterosuperiore del tronco comune.... Eccezionalmente proviene direttamente dall'aorta o dall'arteria frenica”* mentre l'arteria gastrica destra *“nasce nel 70% dei casi dal tronco dell'arteria epatica comune... più raramente nelle vicinanze della sua origine, oppure dall'arteria gastroduodenale, oppure da un ramo di biforcazione dell'arteria epatica propria”*.

Appare chiaro, di conseguenza, che **l'arteria gastrica destra non solo è più frequentemente oggetto di varianti anatomiche, infatti nel 30% dei casi lo è, ma deve essere attenzionata di più visto anche le sue diverse varianti.**

Pertanto, parte ricorrente ha risposto correttamente B), ossia Gastrica destra.

Le risposte ai predetti quesiti, dunque, sono invariabilmente errate per i motivi sopra descritti e riscontrabili anche nei pareri redatti dall'esperto, il Dott. Domenico Di Franco, e che sono allegati al presente ricorso.

I quesiti in esame, così come formulati, dunque si prestano a contemplare più di una risposta esatta, in aperto contrasto con qualunque principio meritocratico.

Pare opportuno rilevare, innanzitutto che non stiamo oggettivamente parlando di una o due domande, ma di un numero di domande davvero notevole che, quindi, ha concretamente inficiato il regolare svolgimento del concorso.

Peraltro tale questione, in relazione a concorsi assimilabili al presente, non è nuova a Codesto Giudice Amministrativo.

Ad esempio il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza definitiva sull'erroneità di uno dei quesiti del concorso per l'accesso al Corso di Medicina Generale, stabilendo che “la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante [non] travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019)

Tale orientamento in termini di quesiti errati è ormai consolidato, come dimostrato anche dall'ordinanza n. 1235/2019, con cui sempre il Consiglio di Stato, in un altro caso analogo, ha accolto l'istanza cautelare e disposto l'ammissione dell'appellante con riserva, in sovrannumero e senza borsa di studio, a frequentare il corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenuto che “nella redazione dei quesiti l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1235 dell'8 marzo 2019).

E invero, “spetta all'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati che partecipano a una procedura di concorso pubblico, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale; pur tuttavia, la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta corretta non può considerarsi sottratta al sindacato, poiché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere una sola risposta univocamente esatta, così da evitare una valutazione dei candidati che violi il principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (cfr. T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043)

Peraltro, in circostanza analoghe anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio – Roma in passato (sent. 5986/08) ha stabilito che gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo indurre alcuni concorrenti a “soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell'attenzione da dedicare agli altri test”.

Infine, anche Codesto Ecc.mo Tribunale, appena qualche mese fa, ha avuto nuovamente l'occasione di pronunciarsi su fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella odierna.

In quel caso, accogliendo le censure articolate sul punto, ha stabilito che *"l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta sia inequivocabilmente sbagliata"*, ritenendo altresì che l'accoglimento di *"tale conclusione [...] è peraltro maggiormente soddisfattivo dell'interesse del ricorrente"* (Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3784 del 3 aprile 2020; con esito e motivazione identici Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020 e **sentenza n. 11571 del 9 novembre 2020**).

La possibilità di dare una duplice risposta rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova che ci occupa. Pertanto, l'errore commesso dai compilatori del test di quest'anno per l'ammissione alle Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2019/2020, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, errata la collocazione in graduatoria dell'odierna parte ricorrente che, a causa di ciò, non avrà la possibilità di essere ricompresa nel novero degli ammessi alla Scuola cui aspirava in via prioritaria.

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla contestazione dei quesiti nn. **32 e 70** del questionario ministeriale e nn. 105 e 30 del Compito di parte ricorrente e sul superamento della prova di resistenza vale la pena evidenziare che la stessa ha ottenuto un punteggio di **91,5** - collocandosi in posizione n. 6513 – e qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione delle domande considerate errate otterrebbe un punteggio pari a **94** (di cui 89 per il test + 5 punti titoli).

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, avendo risposto alle domande incriminate in maniera errata secondo la prospettazione ministeriale, ma corretta secondo quanto riferito *sub 1*, la stessa sopravanzerebbe in graduatoria, riuscendo a collocarsi in posizione n. **5628**, dunque già in posizione privilegiata per poter scegliere la scuola di Specializzazione desiderata.

E invero, data la correttezza sostanziale delle risposte fornite da parte ricorrente, deve essere dichiarata l'esattezza anche formale di tali risposte, sebbene diverse da quella individuate quale uniche esatte da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione del corrispondente (ulteriore) punteggio di **2,50 punti**.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alle risposte fornite ai quesiti nn. 105 e 30 del Compito di parte ricorrente e n. 32 e 70 del questionario ministeriale, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza delle risposte data da parte ricorrente al quesito medesimo, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto di parte ricorrente al conseguimento di un punto ulteriore per ciascun quesito, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 94/140 e con conseguente ammissione alla Scuola di Specializzazione desiderata.

II. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, 34 COST. -VIOLAZIONE DEL DELL'ART. 1 E DELL'ART. 9, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI EX ART. 3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'accesso alle Scuole di Specializzazione medica è soggetto, com'è noto, ad un concorso a numero programmato, indetto dal M.U.R., per l'anno accademico che ci occupa, con Decreto direttoriale n. 1177 del 24 luglio 2020.

In particolare, il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'intento di rimediare ai profili di illegittimità relativi alle scorse tornate concorsuali, siccome ripetutamente stigmatizzati dal Giudice amministrativo, ha approntato per quest'anno un sistema scandito in due fasi: la "**fase ordinaria**" di scelta delle Scuole, assegnazione e immatricolazione, per i candidati utilmente collocati in graduatoria, e una "**Sessione straordinaria di recupero dei posti**" sui quali non si è perfezionata l'immatricolazione all'esito della fase "ordinaria", teoricamente ideata per garantire, in via residuale, la completa distribuzione dei posti rimasti liberi.

A tal fine, con riguardo alla fase "ordinaria" il Ministero odiernamente intimato ha previsto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del bando di concorso, che *"una volta pubblicate le assegnazioni:*

- *il candidato assegnato deve **inderogabilmente provvedere all'iscrizione alla Scuola** di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione, quindi da martedì 13 ottobre 2020, e comunque **entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza;*
- *l'Università di assegnazione, mediante l'area riservata sul sito www.university.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 13 ottobre 2020 in cui iniziano le immatricolazioni e **fino a venerdì 23 ottobre 2020;***
- *il CINECA **martedì 27 ottobre 2020**, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla*

pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it".

Al termine della suddetta fase avrebbe dovuto prendere avvio la c.d. *"Sessione straordinaria di recupero"* per la redistribuzione dei posti disponibili, attraverso la quale, a tenore dell'art. 10, co. 2, del bando, *"I suddetti posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione."*

Nella specie, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto beneficiare degli scorrimenti straordinari ai fini dell'ammissione alla Scuola di specializzazione prescelta fino al **30 dicembre u.s.**, termine di inizio delle attività didattiche (ai sensi dell'art. 1 della *lex specialis*, rubricato *"Disposizioni generali"*, *"La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata a mercoledì 30 dicembre 2020).*

Tuttavia, le scansioni temporali descritte dal bando di concorso sono rimaste concretamente inattuate.

Come evidenziato in narrativa, infatti, la procedura concorsuale è stata sottoposta a dura prova a seguito dei ricorsi intentati per via dell'illegittimità del *modus operandi* dell'Amministrazione, con la conseguenza che la graduatoria di merito è stata ripetutamente aggiornata e la sessione straordinaria di recupero ha avuto inizio a dir poco tardivamente, ossia soltanto nel mese di gennaio.

Sul punto, il MUR, con Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020 (doc. 1), ha disposto che *"Ferme restando le regole di cui all'art. 10 del citato bando, la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021"* e che *"La data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 è fissata a martedì 26 gennaio 2021."* (art. 2).

Ad ulteriore conferma, il MUR ha reso disponibile sull'area personale dei candidati, in data 11 gennaio u.s., l'Avviso di apertura della Sessione straordinaria.

Vale la pena segnalare che, se le date previste dal bando di concorso non avessero subito una brusca battuta d'arresto, i candidati assegnati - come parte ricorrente - ad una sede di specializzazione diversa da quella prescelta avrebbero potuto beneficiare per almeno tre mesi delle riassegnazioni straordinarie di recupero prima della presa di servizio, così da ambire alla Scuola di interesse!

Ciò non è accaduto, in quanto i cronoprogrammi riportati rispettivamente negli Avvisi dell'11 e

del 19 gennaio 2021, nonché dell'8 febbraio u.s. (doc. 2), comunicati ai candidati sul portale *Universitaly*, hanno consentito a parte ricorrente di poter fruire di sole due settimane di riassegnazioni straordinarie (cfr. Avvisi in atti, recanti le seguenti scadenze temporali: 12-15 gennaio; 19-22 gennaio 2021).

Difatti, con il citato Avviso dell'8 febbraio 2021, è stato reso noto ai candidati il cronoprogramma della terza, della quarta e della quinta fase della Sessione straordinaria di recupero posti, precisando che la prima avrà inizio *“a partire da mercoledì 10 febbraio 2021”*.

In tal modo, avendo a disposizione solo due scorrimenti, parte ricorrente non è riuscita ad accedere al posto realmente ambito, cosa che sarebbe certamente avvenuta se si fossero rispettati i tempi inizialmente stabiliti nel bando di concorso e la stessa avesse potuto giovare di tre mesi di scorrimenti.

E invece, a causa dei ritardi addebitabili alla condotta posta in essere dall'Amministrazione, contestata dinanzi al Giudice amministrativo, parte ricorrente si è ritrovata vittima incolpevole della preclusione introdotta dall'art. 10 del bando di concorso, a mente del quale *“dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione.”* (art. 10, co.2).

La stessa, dovendo prendere servizio il 26 gennaio 2021 per iniziare le attività didattiche, non potrà, del tutto irragionevolmente, partecipare all'ulteriore riassegnazione straordinaria prevista fino al prossimo 1 marzo!

Il principio meritocratico, consacrato dal testo costituzionale ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, correlato al diritto di intraprendere un'attività professionale *«secondo le proprie possibilità e la propria scelta»* (art. 4 Cost.), è stato, in tal modo, fortemente leso.

Com'è noto, *“il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione e la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”* (T.A.R., Roma, sez. III, 28/11/2017, n. 11770).

Ebbene, in maniera del tutto illogica e in contrasto con il principio di buon andamento chiamato a sorreggere l'azione amministrativa, parte resistente ha ommesso di riconoscere in favore dell'odierna parte ricorrente la possibilità di concorrere alle riassegnazioni straordinarie in condizioni di parità

con gli altri candidati, che potranno continuare a beneficiare degli scorrimenti nonostante i differimenti dovuti agli aggiornamenti, allo stato degli atti e del contenzioso, dei cronoprogrammi delle fasi concorsuali.

Tale circostanza ha comportato una grave disparità di trattamento, in quanto ha permesso di sovvertire totalmente l'ordine della graduatoria; i candidati con un punteggio inferiore a quello di parte ricorrente potranno, ingiustamente, fruire di una situazione più vantaggiosa e, nella specie, ambire alla Scuola di interesse al posto di quest'ultima.

Non si vede come detto meccanismo possa, in concreto, garantire la selezione dei migliori candidati, maggiormente esperti e preparati in una determinata specialità, posto che tale obiettivo, come ritenuto dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, «*si configura quale caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, mercé il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità*» (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, sentenza 16/12/2015 n. 5693/2015).

Operando in maniera corretta, invece, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire anche all'odierna parte ricorrente, che ha fiduciosamente confidato nelle scadenze fissate dal bando, di beneficiare di tutte le fasi di riassegnazione della Sessione straordinaria di recupero.

Per giurisprudenza costante, *“la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile, e di garantire l'affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella lex specialis, valendo infatti, per la sua interpretazione, i principi enunciati dall'art. 1, L. 7.8.1990 n. 241.”*(T.A.R. Milano, sez. IV, 01/03/2016, n. 425).

E invece, nonostante l'ottimo punteggio conseguito, l'odierna parte ricorrente, per colpe e ritardi evidentemente imputabili all'Amministrazione, che ha illegittimamente inserito nel bando delle clausole poi giustamente censurate da codesto Ecc.mo TAR, si è dovuta accontentare di una sede di specializzazione che non rientra tra quelle di suo gradimento.

Se si fossero ex adverso rispettate le regole e tempistiche stabilite nel bando di concorso D.D. 1177/2020, parte ricorrente avrebbe con certezza avuto accesso alla Sede di suo primo interesse.

E invece in tal modo il Ministero dell'Università e della Ricerca, oltre ad aver apertamente violato la *lexspecialis* ha inevitabilmente compromesso il diritto allo studio e il fondamentale principio meritocratico, sotteso a qualunque concorso pubblico, con conseguente gravissima lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

Donde la richiesta di ammissione di parte ricorrente ai prossimi scorrimenti straordinari, potendo così ambire alla Scuola prescelta in prima opzione.

III. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, COST. - SULLA MANCATA RIASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN SEGUITO ALLE RINUNCE SOPRAVVENUTE ALL'IMMATRICOLAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Ferme restando le pregresse considerazioni, vale la pena segnalare che la procedura di assegnazione straordinaria delle borse di specializzazione per cui è causa, così come è congeniata, va opportunamente censurata sotto un altro profilo.

Com'è noto l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica è soggetto ad un concorso a numero programmato che può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico di immatricolazione.

Va sin da subito precisato che tale dato non è il frutto di una scelta arbitraria e discrezionale, ma, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 368/1999, i posti banditi ogni anno per l'accesso alle scuole di specializzazione medica sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale necessita per garantire standard minimi di assistenza.

Al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, i posti messi a bando in relazione ad una specifica annualità devono essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale, potendo essere riassegnati in quella successiva solo se ed in quanto si sia quantomeno tentato invano di assegnarli tutti.

Ciò al fine di garantire il raggiungimento dei necessari standard assistenziali e il soddisfacimento del fabbisogno di professionisti che presenta il nostro sistema sanitario nazionale.

Questo presuppone che l'Amministrazione non possa individuare meccanismi di scorrimento della graduatoria che, com'è accaduto nel caso di specie, illegittimamente non permettono l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento entro il termine di chiusura della graduatoria stessa.

Mentre nel caso odiernamente trattato, il Ministero, a causa delle illegittime disposizioni inserite nel bando, lascerà vacanti tutti i posti oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione.

Per meglio comprendere le falle del contorto e illegittimo sistema ideato dal Ministero vale la pena descrivere le modalità di assegnazione dei posti banditi.

Come anticipato, terminata la fase ordinaria di immatricolazione prende avvio la Sessione straordinaria di recupero dei posti disponibili, in ragione della posizione rivestita dai candidati in

graduatoria e dell'ordine delle scelte dagli stessi effettuato.

Tuttavia, a seguito dell'avvio delle attività didattiche, in virtù dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, gli interessati non possono più subentrare sui posti occupati da candidati che hanno utilmente perfezionato l'immatricolazione, ma hanno successivamente rinunciato al Corso, con la conseguenza che gli stessi rimangono, come si dirà, nei fatti vacanti.

Conseguentemente tutte le borse abbandonate dopo l'inizio delle attività accademiche (*rectius* 26 gennaio 2021) saranno definitivamente "bruciate", in quanto tali posti non possono essere in alcun modo recuperati e riassegnati ad altri candidati collocati in graduatoria.

Ancora una volta, infatti, l'Amministrazione intimata ha strutturato una procedura di riassegnazione delle borse che non prevede - nemmeno nella fase delle assegnazioni straordinarie - il recupero dei posti di specializzazione oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione.

Nella specie, con il censurato comma 7, dell'articolo 10 del bando, l'Amministrazione, in maniera illegittima e ingiustificata, ha escluso la possibilità di riassegnare, anche durante le c.d. sessioni straordinarie, quei posti (e quelle borse) che sono stati coperti solo fittiziamente in quanto in alcuni casi dopo alcuni giorni dall'immatricolazione gli assegnatari hanno inteso rinunciarvi.

La citata norma, in maniera del tutto illogica, prevede infatti che *"non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto."*

In termini sostanzialmente analoghi, si esprime anche il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui al Decreto 10 agosto 2017, n. 130, parimenti impugnato.

Come già evidenziato, tuttavia tale previsione è assolutamente illegittima in quanto a causa di ciò **molti posti (e borse) che sono oggetto di rinuncia "post immatricolazione" da parte dei candidati che si sono inizialmente iscritti, ma che non hanno deciso di proseguire il loro percorso, andranno letteralmente persi atteso che non verranno mai riassegnati a nessuno.**

Non è di certo ammissibile che il Ministero decida arbitrariamente di legittimare la perdita

definitiva di una parte dei posti messi a bando, incrementando l'imbutto formativo e la carenza del personale medico.

Tale circostanza acuisce inoltre un problema già di per sé eclatante, contribuendo a diminuire inesorabilmente il numero dei medici specializzati nei prossimi anni.

Sul punto bisogna pure considerare che il Ministero peraltro è assolutamente indietro con la pubblicazione dei bandi per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica, in quanto ci troviamo a Gennaio 2021 e il concorso di cui si discute si riferisce all'annualità 2019/2020(!).

In quest'ottica, è evidente che **l'attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro e la mancata assegnazione di tutti posti messi a bando è assolutamente inaccettabile.**

Tale questione non è di certo secondaria e rende il caso sottoposto a codesto Ecc.mo Collegio, oltre che fondato sul piano giuridico, anche ampiamente corroborato da elementi oggettivi e pratici.

Peraltro, sull'irragionevolezza e sulla conseguente illegittimità della riportata previsione concorsuale il Consiglio di Stato ha ripetutamente osservato che: *"tale vizio di ragionevolezza del bando evidenziatosi nella prassi merita uno scrutinio approfondito nel merito (specie in relazione al fenomeno delle borse "non intonse" ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti) al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare adeguatamente il principio meritocratico[...]con l'esigenza di pubblico interesse (divenuta preminente con l'emergenza Covid 19 di cui al dl n. 14 del 2020) a saturare tendenzialmente le risorse disponibili; la giurisprudenza cautelare della Sezione con recenti pronunce (decreti n.1195 e 1197) si è pronunciata in senso favorevole alla tesi del ricorrente con indirizzo al quale può darsi sostanziale continuità nel senso di ritenere possibile, nelle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2018/2019 la riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall'inizio dei corsi (valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse con inizio delle corresponsione a decorrere dalla data di effettiva immatricolazione del subentrante ed escludendo invece un'immatricolazione senza borsa che potrebbe essere dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario cfr. Corte giustizia Unione europea, 19-05-2011, n. 452/09) sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria (ma con invito a riconsiderare nei prossimi bandi tale effetto disfunzionale del sistema delle sessioni straordinarie)[...]pertanto, in accoglimento dell'istanza di esecuzione cautelare, si ordina al Ministero di provvedere alla sollecita esecuzione della riassegnazione delle borse di studio rimaste vacanti(tra le tante, Cons. Stato, ord. cau. n. 6940, pubblicata il 01.12.2020).*

Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato è giunto alla naturale conclusione che **"in tal senso**

può pronunciarsi un'ordinanza propulsiva, condizionata al rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, che andranno considerate secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili" (CdS, Sez. VI, ex multis **ord. cau. n. 6097 del 19 ottobre 2020**; decreto monocratico n. 1229 del 18 marzo 2020, confermato con ordinanza n. 2062 del 20 aprile 2020).

Ed ancora, sempre il Giudice Amministrativo d'Appello ha ritenuto opportuno accogliere le censure proposte su ricorsi analoghi al presente in considerazione del fatto che «è successivamente intervenuto il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all'art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda "al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta [...] **Considerato peraltro che, in ogni caso, i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o "bruciate", dovrà essere rimodulato per effetto dell'art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti;** Ritenuto pertanto evidente che si è in presenza di un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.»(da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, decreto monocratico n. 1260 del 20 marzo 2020; n. 1219 del 16 marzo 2020, confermato con ordinanza 2571 dell'11 maggio 2020).

In conformità con quanto stabilito dal Giudice Amministrativo e al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, i posti messi a bando in relazione ad una specifica annualità devono essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale, potendo essere riassegnati in quella successiva solo se ed in quanto si sia quantomeno tentato invano di assegnarli tutti proprio per

garantire il rispetto del fabbisogno di medici specialisti per l'anno di riferimento.

L'Amministrazione che individua meccanismi di scorrimento della graduatoria che, com'è accaduto nel caso di specie, illegittimamente non permettono l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento, va condannata alla ricognizione e alle riassegnazioni di detti posti, al pari di quanto avvenuto per le stesse motivazioni negli anni passati.

E infatti, le borse vacanti a seguito di rinuncia successiva all'inizio delle attività didattiche, per effetto dell'illegittimo meccanismo di assegnazione previsto, non possono andare perse atteso che sono sempre moltissime. **Per l'anno precedente erano addirittura 569 come segnalato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 6780/2020 (cfr. CdS, sez. VI, ord. n. 6780 del 24 novembre 2020).**

Quello che ne emerge è un quadro assolutamente allarmante in quanto senza l'intervento del Giudice amministrativo sarebbero rimasti scoperti negli ospedali centinaia di posti.

In aggiunta alle esposte considerazioni va, inoltre, evidenziato che così facendo il Ministero non ha leso soltanto il diritto allo studio e al lavoro di parte ricorrente, ma, soprattutto, il primario diritto alla salute dei cittadini che, in assenza di un adeguata copertura del fabbisogno di medici presso le strutture del S.S.N. non può affatto essere tutelato e garantito.

Ed infatti, i posti banditi ogni anno per l'accesso alle scuole di specializzazione medica **sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale necessita per garantire standard minimi di assistenza.**

L'operato dell'amministrazione è pacificamente illegittimo se si considera che, a causa delle illegittime previsioni del bando, continuano a mancare i medici specializzandi negli Ospedali.

Senza considerare, la sottostima dei medici specialisti che, oltre ad essere ormai tristemente fatto notorio, ha creato **difficoltà oggettive a tutti i reparti ospedalieri italiani, dove gli specializzandi, oltre che formarsi, lavorano e prestano assistenza ai pazienti.**

Il censurato *modus operandi* posto in essere dalla resistente, oggi più che mai, ha fatto sì che si consumasse una tragedia che, in effetti, era annunciata.

Come sottolineato da codesto Collegio, *“emerge in ogni caso, tuttavia, il problema dei posti che, nell'immediatezza dell'avvio dei corsi, risultino comunque vacanti, per mancata immatricolazione o rinuncia di chi in un primo momento li aveva accettati: tali vacanze risultano di anno in anno fisiologiche, in corrispondenza delle più varie e incompressibili motivazioni individuali, ma resta il fatto che le stesse – peraltro possibili in qualsiasi momento, anche a notevole distanza dall'inizio dei corsi – possono sembrare*

incompatibili sia con le riconosciute esigenze del servizio sanitario, sia con le legittime aspirazioni di numerosi giovani medici, costretti ad attendere l'avvio delle nuove prove selettive annuali, con ridottissime possibilità lavorative nel periodo intermedio" (Tar Lazio – Roma, sent. n. 10458 del 14 ottobre 2020).

In assenza dell'organico previsto non solo si sono abbassati i livelli qualitativi e quantitativi del nostro sistema sanitario nazionale, ma si è concorso a danneggiare anche il futuro del nostro Paese in quest'ambito.

Conseguentemente, il già frustato fabbisogno dei medici, di anno in anno totalmente disatteso, è stato ancora una volta ridotto a causa delle centinaia di borse di studio andate perse.

Diversi reparti si trovano totalmente sguarniti e nessuno può sostituire questa forza lavoro.

A riprova di ciò basti riflettere proprio sui difficili giorni che il nostro Paese sta (purtroppo) affrontando a causa dell'epidemia del Covid-19 che ha messo in seria crisi l'intero Sistema sanitario nazionale.

La denunciata penuria di personale medico ha costretto ad inviare "in trincea" i medici appena abilitati o addirittura quelli in pensione con tutte le conseguenze del caso.

Vale la pena sottolineare, quindi, che la soluzione prospettata dal Ministero circa la possibile ed eventuale riassegnazione delle borse nei successivi concorsi non può essere condivisa, perché la riassegnazione ad anni successivi dei posti rimasti liberi in quanto arbitrariamente non assegnati per quest'anno accademico anche qualora si realizzasse, sarebbe totalmente inutile ed anzi ulteriormente illegittima.

E invero, va osservato che così facendo, al termine del percorso di specializzazione (che dura in media 6 anni), non vi sarà in effetti alcuna corrispondenza tra i flussi previsti per i pensionamenti e i nuovi medici specializzati, che dovrebbero prenderne il posto, in totale spregio a quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 368/99).

Tale assunto, del resto, viene dimostrato dallo studio statistico presentato da tutte le Associazioni di categoria e avallato anche dalla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, secondo il quale nel 2028 saranno andati in pensione un totale di 80.676 medici del SSN, mentre il nostro sistema universitario, stante l'attuale trend di posti banditi, riuscirà a formare soltanto 39.000 nuovi medici specializzati.

Il restante contingente di circa 42.000 medici, secondo questi allarmanti dati, dovrà essere sostituito con laureati stranieri o, cosa peggiore, non sostituito affatto.

In particolare, l'ANAAO-Assomed (Associazione medici e dirigenti del SSN), ha rilevato che

*“Proiettando al 2025 il numero di contratti di formazione specialistica previsti dal 2013/2014 al 2020/2021 (contratti di formazione specialistica MIUR + contratti regionali), considerato il numero totale di dirigenti medici attivi presenti nella rete assistenziale delle singole regioni, **abbiamo stimato i pensionamenti regionali per ogni branca specialistica da qui al 2025 (fonte: CAT 2017, ISTAT 2017, COGEAPS 2017), ipotizzando una uscita dal sistema intorno al 50%. In sintesi abbiamo confrontato, per le principali specialità, i flussi pensionistici nel SSN in un periodo di 8 anni (2018/2025), con le capacità formative post laurea nello stesso periodo di riferimento. Abbiamo poi confrontato i fabbisogni di specialisti dichiarati dalle regioni con le carenze per pensionamento da noi stimate. Si precisa che i numeri elencati non tengono conto delle carenze odierne, circa 10.000 medici al 2018, già drammaticamente rilevanti in alcune specializzazioni e regioni italiane[...] Dall’analisi delle curve di pensionamento e dei nuovi specialisti formati nel periodo 2018-2025, è previsto un ammanco di circa 16.700 medici.”*** (Studio condotto nel 2019 da AnaaoAssomed, recante “La mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione”, in atti).

In quest’ottica, è evidente che **l’attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro.**

La carenza di medici specialisti, peraltro, interessa tutte le Regioni, con l’evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere.

Sulla scorta di tali circostanze, il dato rilevato è particolarmente inquietante: le uscite stimate per effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciate dalle presumibili nuove assunzioni, per mancanza di medici specializzati.

D’altra parte, anche se le borse dovessero essere incrementate per l’anno prossimo, comunque il numero di medici che per l’a.a. 2019/2020 entrati in una Scuola di specializzazione al termine dei 6 anni non muterà, ma anzi sarà destinato inesorabilmente a decrescere.

Ciò in quanto il prossimo anno coloro che sono rimasti per quest’anno insoddisfatti della Scuola di Specializzazione alla quale sono immatricolati, ritenteranno il concorso e, nel caso in cui dovessero essere assegnati alla Scuola ambita, rinunceranno nuovamente al posto precedentemente assegnato.

Le suesposte considerazioni rendono, pertanto, evidente il carattere manifestamente illegittimo dei provvedimenti impugnati e l’erroneità del comportamento posto in essere dal MUR.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Data la delicatezza della procedura dal cui esito dipende la possibilità per un medico di

intraprendere la carriera formativa e lavorativa desiderata, appare essenziale verificare tutti i posti liberi esistenti presso ognuno degli Atenei italiani ai quali il d.m. n. 650/2020 ha assegnato i posti ad ogni singola Università.

Si chiede pertanto che **in via istruttoria** venga disposta la ricognizione da parte del Mur di tutti i posti residui esistenti nei vari Atenei, che risultino vacanti o comunque disponibili a seguito di intervenuta rinuncia post immatricolazione, specificando anche la tipologia della Scuola di Specializzazione, al fine di poterli ridistribuire.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, attesa l'enorme difficoltà nell'individuazione e conseguente notificazione del ricorso nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce delle superiori premesse, si ritiene sussistente il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Del resto il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

Ciò in quanto, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio, il suo percorso di formazione sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

In assenza di un provvedimento che autorizzi la rettifica del punteggio parte ricorrente non potrebbe immatricolarsi nella Scuola di Specializzazione desiderata e il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

Come si è detto, sono tuttora in atto le riassegnazioni straordinarie dei contratti di specializzazione e la terza fase della Sessione di recupero dei posti avrà inizio a partire dal 10 febbraio p.v.

Gli scorrimenti, inoltre, proseguiranno fino al prossimo 1 marzo, come da Avviso dello scorso 8 febbraio, e parte ricorrente, dovendo prendere servizio il 26 gennaio u.s., in forza della preclusione contenuta nel bando di concorso non potrà, incolpevolmente, parteciparvi ed essere

ammessa alla sede della Scuola di Specializzazione prescelta in prima opzione.

Pertanto, in mancanza di idonea tutela cautelare volta a consentire a parte ricorrente di partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari, si determinerebbe, oltre che una violazione del diritto allo studio e delle legittime aspettative di parte ricorrente, anche una profonda disparità di trattamento, avuto riguardo alla possibilità, per candidati con punteggi inferiori rispetto a quelli dalla stessa conseguiti, di sopravanzare quest'ultima ai fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione prescelta.

Ove, pertanto, l'Ecc.mo TAR del Lazio adito non dovesse concedere la richiesta misura cautelare, il danno immediato e diretto che subirebbe parte ricorrente è di tutta evidenza, in quanto il relativo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente leso, con grave pregiudizio personale, professionale e patrimoniale.

A fortiori, è bene aggiungere che, in caso di ammissione tardiva agli ulteriori scorrimenti straordinari, la stessa perderebbe la possibilità di essere assegnata alla Sede di interesse con la conseguente impossibilità di maturare le ore di servizio, la frequenza dei corsi della sede di interesse e il numero di ore di presenza necessarie per poter accedere agli esami di verifica.

Per tale ragione, com'è noto, viene richiesto agli studenti delle Scuole di specializzazione di procedere ad immatricolarsi tempestivamente.

Tanto premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

-in via istruttoria, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di effettuare la ricognizione di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rispetto ai limiti di cui al D.M. 650/2020, con relativa specifica delle Scuole di Specializzazione in cui sono residuati relativamente al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione medica;

- sempre in via istruttoria, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente come indicato nel ricorso e consentire a parte ricorrente di partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari ai fini dell'utile ammissione della stessa alla sede della Scuola di specializzazione medica prescelta;

- nel merito, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti,

provvedere alla rettifica del punteggio spettante a parte ricorrente nella graduatoria definitiva di merito e ammettere l'odierna parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione medica prescelta, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 10 febbraio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

A SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.mo Tar del Lazio adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione della udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità per la parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che le consenta di partecipare alle riassegnazioni straordinarie che si concluderanno, come da cronoprogramma reso noto dal MUR l'8 febbraio u.s., l'1 marzo p.v.

Donde la oggettiva necessità - si ripete - di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare per consentire a parte ricorrente di poter ambire, attraverso gli scorrimenti, alla Scuola prescelta.

Palermo – Roma, 10 febbraio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata